

Risposta n. 224

OGGETTO: Interpello articolo 11, comma 1, lettera a) della legge 27 luglio 2000, n. 212 - Appalto pubblico tra ARO, SRR e impresa aggiudicataria – Distacco di personale – Riaddebito del costo complessivo –Trattamento IVA

QUESITO

Alfa S.r.l. (di seguito “Società”, “Istante” o “Contribuente”) svolge l’attività di raccolta dei rifiuti solidi non pericolosi.

In data.....2017, l’Istante ha sottoscritto un contratto di appalto con 2 Comuni, il cui territorio costituisce l’Area di Raccolta Ottimale (in breve, “ARO”) su cui la Società svolgerà il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, e altri servizi di igiene pubblica.

Per l’esecuzione del servizio affidatogli, l’Istante si avvale, ai sensi della legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, anche di otto unità di personale dipendente della SRR, partecipata dai Comuni locali.

A tal fine, nel medesimo anno, l’Istante, SRR e ARO hanno sottoscritto un protocollo d’intesa con il quale è stato convenuto il distacco temporaneo del personale appositamente individuato, il cui costo complessivo (retribuzione, oneri fiscali e previdenziali) è a carico dei singoli Comuni costituenti l’ARO. Tali persone, infatti, sono dipendenti di SRR e utilizzate dal Contribuente ai sensi della legge regionale sopra richiamata: in base al protocollo di cui sopra, i Comuni si obbligano a corrispondere a SRR il costo del predetto personale.

Con il verbale del.....2019, il Direttore Generale di SRR informa la Società che, per effetto della giurisprudenza della Corte dei Conti che vieta il distacco di personale dalle SRR ai Comuni, è necessario modificare il protocollo già stipulato con conseguente modifica delle modalità di fatturazione. Secondo tale verbale, SRR vorrebbe fatturare in esenzione da IVA il costo del personale distaccato direttamente alla Società, anziché ai Comuni prima citati.

A sua volta, il Contribuente dovrebbe fatturare al Comune sia il costo del servizio che il costo del personale distaccato. La fattura distinguerà il servizio espletato dall'Istante (comprensivo del personale della ditta e dei servizi connessi) su cui verrà applicata l'IVA, dal costo del personale distaccato da BETA, su cui non dovrà applicarsi l'IVA.

Tanto premesso, la Società chiede chiarimenti circa il trattamento IVA applicabile al corrispettivo a essa spettante in forza del contratto di appalto stipulato con l'Ente appaltante (*i.e.* Comune X, capofila dell'ARO) per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. In particolare, chiede chiarimenti circa il trattamento IVA applicabile alla quota parte del corrispettivo relativa al costo dei dipendenti distaccati che SRR vorrebbe addebitare direttamente all'Istante.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

La Società ritiene di dovere emettere fattura unitaria per il servizio prestato all'Ente appaltante, con applicazione dell'aliquota del 10 per cento sull'intero corrispettivo pattuito, comprensivo del costo del personale distaccato, non intercorrendo alcun rapporto diretto di distacco del personale tra la l'Istante e l'Ente appaltante.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si osserva che esula dalle competenze della scrivente in sede di interpello la valutazione relativa all'inquadramento giuridico e gestionale del rapporto di lavoro dei dipendenti distaccati di SRR.

Ciò premesso, nel presupposto che nella fattispecie in esame siano rispettati i suddetti vincoli, ivi comprese l'attribuzione delle responsabilità del trattamento economico e normativo a favore del lavoratore, si evidenzia che il rapporto tra l'Istante e ARO è disciplinato *in primis* dal Contratto di appalto, unitamente al relativo capitolato speciale, stipulato in data.....2017.

Ai sensi dell'articolo 4, punto A, del capitolato speciale: *“Al fine di assicurare la salvaguardia dell'occupazione e delle professionalità maturate nell'esecuzione dei servizi condotti dalla precedente gestione sul territorio interessato dal presente appalto, il concorrente (n.d.r. la Società) nella predisposizione dell'offerta dovrà tenere conto e rispettare quanto stabilito dalla normativa vigente, dall'art. 19 comma 8 della L.R. n. 9 del 08/04/2010 e ss.mm.ii., dal D.Lgs. n. 152/2006 art. 202, dalla Relazione tecnica- Progetto guida, ... ”*.

Il citato articolo 19, comma 8, dispone che il personale delle SRR *“è utilizzato dai soggetti affidatari dell'appalto che ne assumono la responsabilità gestionale, operativa e disciplinare, anche per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro, nonché per l'erogazione delle retribuzioni”*.

Dal protocollo d'intesa del2017 si desume che l'utilizzo di questo personale da parte del Contribuente avviene mediante distacco temporaneo i cui oneri sono a carico della ARO che corrisponde il costo complessivo a SRR.

Tuttavia dal successivo verbale del 2019 (sottoscritto solamente da una delle parti in causa, la SRR) emerge l'intenzione delle parti di porre a carico della Società gli oneri in questione e ciò porta a ritenere che il costo del personale distaccato per effetto delle esposte modifiche è destinato a diventare un elemento del costo complessivo del servizio di raccolta rifiuti che l'Istante deve rendere all'Ente appaltante (Comune X, capofila ARO).

In una lettera inviata al Comune X, emerge la volontà del Contribuente di adeguarsi solo temporaneamente al contenuto di questo verbale: infatti, accetta di modificare le fatture emesse senza l'applicazione dell'IVA sul costo del

personale distaccato riaddebitato all'Ente appaltante ma riservandosi *“di condurre approfondimenti normativi circa la legittimità di quanto in atto [n.d.r. gli] è stato imposto”*.

Dall'istanza né dai relativi allegati è possibile desumere che successivamente al predetto verbale le parti abbiano modificato il contratto di appalto originario.

In base a tale contratto l'Ente appaltante è obbligato al pagamento di un corrispettivo unitario nella misura e nelle forme stabilite dall'articolo 9 del capitolato speciale ai sensi del quale *“è da ritenersi comprensivo di tutte le spese connesse all'erogazione del servizio ...”*. Il successivo articolo 20 del capitolato speciale dispone, altresì, che: *“Per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, sia di quelli ordinari che di quelli straordinari... il singolo comune ove si svolge il servizio corrisponderà all'Appaltatore il canone fissato contrattualmente, risultante dall'offerta in base alla quale sarà effettuata l'aggiudicazione”* e che *“con il pagamento del canone...si intenderanno remunerati tutti i servizi, le prestazioni, le spese accessorie e qualunque altra spesa necessaria o comunque propedeutica alla perfetta esecuzione del contratto, nonché qualsiasi altro onere inerente o conseguente a detta esecuzione”*.

Ciò posto, riguardo al caso in esame, alla luce di quanto rappresentato dall'Istante, si ritiene che qualora le parti intendano dare definitivamente corso all'intenzione espressa nel verbale del 2019, la Società dovrebbe fatturare all'Ente appaltante per lo svolgimento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, e altri servizi di igiene pubblica, un corrispettivo complessivo comprensivo del costo del personale distaccato presso di essa, da assoggettare a IVA con aliquota del 10 per cento di cui al numero 127-*sexiesdecies* della tabella A, parte III, allegata al d.P.R. n. 633 del 1972.

IL DIRETTORE CENTRALE

firmato digitalmente